

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ATTINENTI L' ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVO, REVISIONE CONTABILE E FUNZIONALE DELL'IMPIANTO, AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.GS 50/2016, A VALERE SULLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, DI UN IMPIANTO TEMPORANEO E MOBILE COMPLETO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI".

CIG 8810502042; CUP E16J12000510003

L'anno duemilaventi il giorno ____ del mese di _____

TRA

L'IGEA S.p.A. con sede legale in Iglesias, Località Campo Pisano, P. IVA 01660730928 – codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro dell'Imprese di Cagliari 01087220289, di seguito chiamata "*Stazione Appaltante*" rappresentata in questo atto dalla Dr.ssa Patrizia Anna Costantina Mecucci nata a Nuoro il 13/07/1961, codice fiscale MCCPRZ61L53F979D, nella sua qualità di Direttore Amministrativo e Finanziario con relativa procura

E

il professionista _____, nato a _____, il _____ e residente in _____ in Via _____, iscritto all'ordine degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____ dal _____, C.F. _____;

PREMESSO

- A. CHE con determinazione n. 82 del 28/06/2021 è stato dato avvio ad apposita procedura finalizzata all'individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico per la verifica di conformità tecnica amministrativa, revisione contabile e funzionale dell'impianto, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, a valere sulla procedura aperta per l'affidamento della fornitura e installazione, chiavi in mano, di un impianto temporaneo e mobile completo per il trattamento di acque reflue industriali e relativi servizi connessi;
- B. CHE con determinazione n. ____ del __/____/2021 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto al professionista **XXXXXX**, il quale ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto del presente disciplinare d'incarico alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- C. CHE L'IGEA ha individuato il professionista nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del medesimo sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- D. CHE con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il professionista, sottoscrivendo il presente disciplinare d'incarico, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- E. CHE il professionista, con la sottoscrizione del presente Disciplinare d'Incarico, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- F. CHE così come previsto nella Determina n. ____ del ____/____/2021, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Iaria Desantis.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI

1. Le parti danno atto che le condizioni che regolano il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nella Lettera D'invito e nel capitolato Tecnico approvati con determinazione n.xxx del xx/05/2021, nell'offerta economica del professionista.
2. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
3. In particolare, l'offerta economica del professionista, presentata in sede di gara costituisce obbligo contrattuale specifico.
4. Tutti i documenti citati, anche quelli non allegati materialmente al presente contratto ma tenuti agli atti dell'IGEA, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo e costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - dalle clausole riportate nei documenti allegati dall'IGEA nella procedura di gara;
 - dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale www.sardegnaecat.it dalla Società nella suddetta procedura;
 - dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'IGEA e l'incaricato;
 - dal d.lgs. 50/2016;
 - dal D.P.R. 2010/2010 per le parti ancora in vigore.
 - dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - dalle Linee guida ANAC emesse nella materia oggetto del presente affidamento;
 - dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
 - dalla legge 136/2010;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'IGEA, il professionista rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la verifica di conformità tecnico-amministrativo, revisione contabile e funzionale finale, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, a valere sulla procedura aperta per l'affidamento della *"Fornitura e installazione, chiavi in mano, di un impianto temporaneo e mobile completo per il trattamento di acque reflue industriali e relativi servizi connessi"*, così come meglio specificato nel capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo.
2. Il professionista si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato tecnico.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. I tempi per lo svolgimento dell'incarico sono legati allo sviluppo del progetto, nonché da eventuali specifiche disposizioni impartite dall'IGEA SpA, e decorrono dalla data di effettivo inizio che sarà comunicata al Professionista, a mezzo pec.
2. Il tempo massimo a disposizione per l'esecuzione dei servizi, oggetto del presente incarico, è definito complessivamente in 90 (novanta) giorni i naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'inizio delle attività.
3. È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto; in tal caso l'IGEA dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto.

4. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, l'IGEA ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.
3. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
4. In nessun caso il Professionista potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
5. Qualora il professionista si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'IGEA che verrà comunicata a mezzo pec.

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al fornitore è pari a €. _____, derivante dal ribasso percentuale offerto in sede di gara, per l'intera durata contrattuale, IVA e oneri di legge esclusi.
1. Il predetto corrispettivo copre ogni onere relativo alla prestazione dei servizi connessi e si intende onnicomprensivo di tutti i costi o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del servizio che comunque dovranno ritenersi a carico del professionista. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al professionista dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
2. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal professionista in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, pertanto sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il professionista medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
3. Il professionista non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
4. All'esito positivo della verifica di conformità, Il RUP, entro un termine non superiore a sette giorni, rilascia il Certificato di Pagamento **ai fini dell'emissione della fattura** da parte del professionista.
5. Il corrispettivo verrà liquidati dall'IGEA, in un'unica soluzione, **entro 30 giorni** dalla presentazione di regolare fattura.
6. L'importo viene corrisposto dall'IGEA sul conto corrente dedicato ai sensi della l. 136/2010 anche in via non esclusiva indicato dal professionista.
Ai fini del pagamento il professionista deve dichiarare di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, comunicando a tal fine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
8. Il Professionista si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a rendere tempestivamente noto all'IGEA, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Rimane inteso che l'IGEA prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), o altro documento analogo.
10. L'IGEA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e relativa circolare n. 13/RGS del 21/03/2018, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se la società è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'IGEA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

11. Il professionista non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l'eventuale mutamento di tassazione.
13. La Fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell'Ufficio **UFTS9R** e dovrà contenere il riferimento al contratto, al **CIG** (Codice Identificativo Gara) **xxxxxxxxxx** e dovrà essere intestata all'IGEIA SPA Località Campo Pisano 09016 IGLESIAS P.IVA 01660730928.
14. L'IGEIA è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" di cui all'art. 17 Ter del DPR 633/72.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il professionista potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
16. Qualora il professionista si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall'IGEIA.

ART. 5 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

1. Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente disciplinare d'incarico, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall'IGEIA.
2. Il Professionista si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del professionista, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il professionista non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'IGEIA.
3. Il Professionista si impegna, su richiesta dell'IGEIA, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l'IGEIA rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
4. Il professionista si obbliga a consentire all'IGEIA, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Sono a carico del professionista, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione.
6. Il Professionista si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'IGEIA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. Il Professionista si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'IGEIA, nonché a dare immediata comunicazione all'IGEIA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Professionista nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'IGEIA.
10. In caso di inadempimento da parte del Professionista a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'IGEIA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

ART. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno

rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'IGEA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'IGEA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che Il professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'IGEA.
5. Il professionista potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del professionista stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'IGEA.
6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "*Trattamento dei dati personali*", Il professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di liceità, finalità, minimizzazione, conservazione, correttezza e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, adempiendo ai relativi dettami a tutela dei diritti degli interessati di competenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni scambiate nell'ambito del Contratto in essere. Ogni eccezione dovrà essere condivisa e reciprocamente autorizzata.
5. Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto, si rilevasse la necessità di una variazione dei dati personali trattati e relative modalità, le Parti si impegnano alla valutazione della sottoscrizione di una Nomina a Responsabile del Trattamento.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA

1. Il Professionista nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del professionista quanto dell'IGEA e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'IGEA sia di terzi.
3. Il professionista si impegna espressamente a manlevare l'IGEA e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del professionista stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'IGEA in ordine ai danni e alle spese a carico del professionista in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio

ART. 9 - SUBAPPALTO

1. Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della stazione appaltante per tutte le prestazioni oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice non è ammesso il subappalto.

ART. 10 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il professionista si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il professionista comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Professionista dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Professionista è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, Il Professionista è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro **e non oltre sette giorni**. In difetto di tale comunicazione, il professionista non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari*".

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICRAZIONE PROFESSIONALE

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il professionista ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'IGEA.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'IGEA, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'IGEA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del professionista. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. L'IGEA ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 13 del presente contratto.
5. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, e ai sensi dell'art. ____ del Capitolato Tecnico il professionista ha presentato copia della propria polizza di responsabilità civile professionale:
 - Polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata da _____ in data ____/____/____ rinnovata fino al _____ con massimale

ART. 12 - PENALI E RILIEVI

1. In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'IGEA, a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verrà applicata una penale secondo le modalità stabilite all'art. **10 del Capitolato Tecnico**.
2. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore ai sensi del successivo articolo 15.
3. Per l'applicazione delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà dell'IGEA di rivalersi su eventuali crediti del Fornitore, oppure sulla cauzione definitiva; l'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'IGEA a causa dei ritardi dell'appaltatore.

ART. 13 - RECESSO

1. L'IGEA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al professionista con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'IGEA.
3. In caso di recesso dell'IGEA, il professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 14 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'IGEA che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa IGEA potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al professionista con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. L'IGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del professionista. In tal caso l'IGEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del professionista. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l'IGEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al professionista con PEC, nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'IGEA;
 - b. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); obblighi e adempimenti a carico del professionista (art. 5); obblighi di riservatezza (art. 6); subappalto (art. 9); cauzione definitiva e polizza assicurativa professionale (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 17);
 - c. mancata osservanza del Codice di comportamento dell'IGEA;
 - d. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d'integrità.
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del professionista).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, il professionista si impegnerà a fornire all'IGEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. Il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. L'IGEA procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del professionista sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'IGEA potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.
3. L'IGEA può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

4. il professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al professionista di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. Il professionista può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'IGEA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al professionista di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Il professionista, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. xxxxxxxxx al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al professionista, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del professionista medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte del professionista agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'IGEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 18 - FALLIMENTO DEL PROFESSIONISTA

1. Il fallimento del professionista comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

ART. 19 - FORO DI COMPETENZA.

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'IGEA e il professionista, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di CAGLIARI.
1. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

ART. 20 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI, RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico del professionista tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- IGEA SPA, Località Campo Pisano – 08015 IGLESIAS - PEC: igea@pec.igeaspa.it

- (Professionista) _____, _____ PEC: _____
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del disciplinare d'incarico, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Disciplinare d'Incarico o nel Capitolato Prestazionale, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 22 – RINVIO E ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:
 - A. Capitolato Prestazionale;
 - B. Offerta Economica presentata in sede di gara, e relativa dichiarazione;
 - C. Cauzione Definitiva;
 - D. Patto d'Integrità.
 - E. Determina di Aggiudicazione n. _____ del ____/____/2021;
 - F. Comunicazione relativa al conto corrente dedicato.

IGEA SPA

Il professionista